

COMUNE DI PAULARO

Provincia di Udine



REGOLAMENTO
generale delle
ENTRATE COMUNALI

approvato con deliberazione

CC. n. 53 dd. 22.10.1998

modificato con deliberazioni

C.C. n. 62 dd.16.07.1999

C.C. n. 06 dd. 02.03.2007

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
2. Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento, il sistema sanzionatorio, il contenzioso ed i rimborsi.
3. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.
4. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'Ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art. 3

Aliquote e tariffe

1. Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e nel rispetto degli equilibri di bilancio.
2. Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.
3. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno in corso.

Art. 4

Agevolazioni

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni delle entrate tributarie e tariffarie comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette

deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.

2. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli Uffici Comunali.

TITOLO II

GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 5 Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità.
2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione:
 - a) gestione associata con altri enti locali, ai sensi degli artt. 24 - 28 della Legge 08 giugno 1990 n. 142;
 - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lett. c), della Legge 08 giugno 1990 n. 142;
 - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art. 22, comma 3, lett. c) della Legge 08 giugno 1990 n. 142, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;
 - d) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;
 - e) affidamento mediante concessione ai concessionari di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43.
3. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dall'organo competente, previa valutazione della struttura organizzativa e dei relativi costi.
4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.
5. Abrogato.

Art. 6 Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

1. Con provvedimento dell'organo competente è designato, per ogni tributo di competenza dell'Ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso; l'organo competente determina inoltre le modalità per l'eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.
2. Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio.

3. In particolare il funzionario responsabile:

- a) cura tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici, ricezione delle denunce, riscossioni, informazioni ai contribuenti, controllo, liquidazione, accertamento, applicazione delle sanzioni tributarie);
- b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
- c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;
- d) cura il contenzioso tributario;
- e) dispone i rimborsi;
- f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
- g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessari per l'applicazione del tributo.

Art. 7

Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

Art. 8

Attività di controllo delle entrate

- 1. Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.
- 2. L'organo competente può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo / accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.
- 3. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.
- 4. Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo, e dei risultati raggiunti, l'organo competente può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti.

Art. 9
Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.
3. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

Art. 10
Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. Il provvedimento di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge e deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
3. La comunicazione degli avvisi che devono essere notificati al contribuente può avvenire a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e dal disciplinare della concessione.

Art. 11
Accertamento delle entrate non tributarie

1. Per l'accertamento delle entrate non tributarie si opera rinvio al vigente regolamento di contabilità comunale.

Art. 12
Contenzioso tributario

1. Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'Ente, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale e proporre appello.
2. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.

Art. 13
Sanzioni tributarie

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei Decreti Legislativi 18 dicembre 1997 nn. 471, 472 e 473 e nel rispetto del regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi comunali.
2. Qualora gli errori nell'applicazione del tributo risultino da accertamenti realizzati dal Comune, e per i quali i contribuenti non hanno presentato opposizione, non si procede alla irrogazione di sanzioni sul maggiore tributo dovuto.

Art. 14
Autotutela

1. Il responsabile del servizio, il responsabile del procedimento e/o il funzionario responsabile al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può procedere all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.
2. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.
3. Nella valutazione del procedimento il responsabile del servizio, il responsabile del procedimento e/o il funzionario responsabile deve obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione sia il costo della difesa.

TITOLO III

RISCOSSIONE

Art. 15 **Riscossione**

1. Se non diversamente previsto dalla legge o dai regolamenti comunali, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite il Concessionario del servizio di riscossione tributi, la Tesoreria Comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche e istituti di credito convenzionati.
2. Se non previsto dalla legge o dai regolamenti comunali, l'organo competente può deliberare, per ogni singolo tributo o entrata comunale, le modalità di riscossione.
3. La riscossione coattiva sia dei tributi e dei relativi interessi e sanzioni applicate, che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione, ovvero con quella indicata dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.
4. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
5. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'eonomo o di altri agenti contabili.
6. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 75 del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995 n. 77, per cui entro il 28 febbraio devono rendere il conto della propria gestione, allegando la relativa documentazione. I conti sono redatti su modello ministeriale e sono soggetti alla verifica ordinaria di cassa da parte dell'organo di revisione.

Art. 16 **Rimborsi**

1. Il rimborso del tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio, dal responsabile del procedimento e/o dal funzionario responsabile su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se previsto per legge oppure dai relativi regolamenti. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
2. In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall'Ente, ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

Art. 16 bis
Interessi per tributi locali

1. Relativamente ai tributi locali gli interessi sono determinati nella misura di 2,5 punti percentuali in aumento rispetto al tasso di interesse legale.
2. Gli interessi di cui al precedente comma sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili; nella stessa misura spettano sulle somme dovute in restituzione a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 16 ter
Importo minimo per tributi locali

1. Se non diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge o da norme regolamentari disciplinanti le singole entrate tributarie, l'importo minimo, al di sotto del quale non si procede alla riscossione dei tributi, è fissato nella misura di € 12,00.
2. Analogamente non si dà luogo all'accertamento dei tributi quando la somma dovuta, comprensiva o costituita solo da sanzioni ed interessi, è inferiore alla misura indicata al comma 1;
3. Non si procede all'iscrizione a ruolo né alla riscossione coattiva di somme inferiori al minimo indicato al comma 1.
4. Non si dà luogo al rimborso quando la somma dovuta in restituzione, al netto degli interessi, è inferiore a € 12,00.

Art. 16 quarter
Compensazione di tributi locali

1. Per ciascun tributo locale il contribuente ha la facoltà di compensare le somme a credito con quelle a debito.
2. Per poter esercitare tale facoltà il contribuente è tenuto a presentare istanza all'Ente con indicazione delle somme da compensare. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione attestante le somme a credito maturate e quelle a debito.
3. Il credito vantato dal contribuente può compensare il debito del tributo dovuto fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata presentata l'istanza di cui al comma precedente.
4. Non sono oggetto di compensazione i debiti per i quali sono stati emessi avvisi di accertamento da parte dell'Ufficio Tributi.
5. E' vietata la compensazione tra tributi diversi.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 17

Norme transitorie

1. Al fine di garantire il normale svolgimento dell'attività gestionale delle entrate comunali, l'organo competente può provvedere alla determinazione delle modalità di gestione delle entrate, diversa da quella diretta, ai sensi del precedente art. 5, comma 3, prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e comunque successivamente alla data di esecutività del provvedimento di approvazione dello stesso.
2. Al fine di evitare l'insorgere di contenziosi, le disposizioni di cui al precedente art. 14 si applicano anche agli atti e provvedimenti notificati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Gli indirizzi ed i criteri indicati nel presente regolamento sono applicabili fino all'entrata in vigore di norme di legge o di disposizioni regolamentari, emanate ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, che risultino con gli stessi incompatibili.

Art. 18

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 19

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.